Comune di Torrita Tiberina

Città Metropolitana di ROMA Capitale

Regolamento dei benefici economici

(art. 12 della legge 241/1990 e art. 26 del d.lgs. 33/2013 e smi)

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. NUM. 29 DEL 16.12.2020

Sommario

Articolo 1 - Oggetto 2
Articolo 2 – Ambito di applicazione 2
Articolo 3 – Benefici 2
Articolo 4 - Beneficiari 3
Articolo 5 - Criteri 3
Articolo 6 – Beneficio ordinario 4
Articolo 7 – Beneficio straordinario 5
Articolo 8 - Erogazione 5
Articolo 9 – Benefici eccezionali 5
Articolo 10 – Patrocinio 6
Articolo 11 - Pubblicazioni 6
Articolo 12 - Entrata in vigore e pubblicità 7

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990 e smi, criteri e modalità per la concessione di benefici economici, comunque denominati, a soggetti pubblici e privati.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. L'amministrazione può riconoscere benefici economici ad associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati pubblici e privati senza fine di lucro, nonché a società sportive dilettantistiche per lo svolgimento di attività, progetti, manifestazioni, iniziative:
    a. culturali, turistiche, celebrative;
    b. educative e formative;
    c. di prevenzione e recupero del disagio giovanile;
    d. socio-assistenziali, socio sanitarie;
    e. di promozione della salute;
    f. di salvaguardia dei diritti umani, integrazione sociale e comunitaria;
    g. a carattere sportivo e ricreativo;
    h. di tutela e valorizzazione dell'ambiente, anche urbano;
    i. di protezione civile;
    j. di promozione dello sviluppo economico.
2. L'amministrazione, inoltre, può riconoscere benefici economici, di tipo eccezionale, in favore di persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale, economico su segnalazione dei servizi socio sanitari dell'ente.

Articolo 3 – Benefici

1. I benefici, oggetto del presente, si distinguono in:
    a. contributi "economico finanziari", in denaro;
    b. contributi "materiali", che ricomprendono ogni forma di attribuzione gratuita, o parzialmente gratuita, del godimento di un bene, mobile o immobile;
    c. contributi "immateriali", il più noto dei quali è il "patrocinio gratuito", il riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione, espressione della simbolica adesione dell'amministrazione e che, pertanto, consente di far uso dei simboli dell'ente nel pubblicizzare l'iniziativa, l'evento, la manifestazione. Il patrocinio è privo di beneficio economico.
    d. contributi "indiretti" come ad esempio l'esenzione dei seguenti tributi comunali : Tassa o Canone di occupazione suolo pubblico, Tassa Rifiuti

giornaliera, Diritto sulle Pubbliche Affissioni, Imposta sulla Pubblicità. L'esenzione in questione, configurabile come contributo indiretto, sarà prevista per tutte quelle iniziative, eventi o manifestazioni, con finalità turistiche, culturali, ricreative, sociali, sportive o di promozione socio-economica del territorio, purché promosse ed organizzate dai seguenti soggetti od operatori:
- Onlus, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 460/1997;
- Comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute per attività ed interventi di cui all'art. 24 del Decreto-Legge 133/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164/2014;
- Enti del Terzo Settore, sulla base di quanto disposto dagli artt. 4, 82 e 104 del D.Lgs. n. 117/2017;

2. I benefici economico finanziari e i benefici materiali, oggetto del presente, si distinguono in:
   a. ordinari: somme di denaro o godimento di beni riconosciuti a sostegno di attività ordinarie o correlati ad eventi ricorrenti di interesse locale;
   b. straordinari: somme di denaro o godimento di beni riconosciuti a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario, organizzati sul territorio locale e ritenuti di particolare rilievo;
   c. eccezionali: somme di denaro erogate a sostegno di interventi umanitari, di carattere urgente ed eccezionale, anche a persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale, economico su segnalazione dei servizi socio sanitari dell'ente.

Articolo 4 - Beneficiari

1. Possono ottenere i benefici, di cui all'articolo precedente, associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati, sia pubblici che privati ma senza fine di lucro, nonché le società sportive dilettantistiche, per attività ordinaria, straordinaria, eventi, manifestazioni e iniziative che riguardano la comunità locale.
2. Inoltre, possono ottenere i benefici economici di tipo "eccezionale", come da ultimo comma dell'articolo precedente, persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale o economico.
3. Non possono ottenere i benefici economici, o il patrocinio, movimenti e partiti politici, né manifestazioni ed eventi di stampo politico, né coloro che abbiano pendenze amministrativo contabili con l'amministrazione.

Articolo 5 - Criteri

1. Per l'attribuzione dei benefici economici, gli uffici applicano i criteri generali seguenti:

A - riguardo ad attività ordinaria, straordinaria, eventi, manifestazioni e iniziative, riconducibili alle materie elencate all'art. 2:

a) grado di interesse storico, culturale, folcloristico per la collettività locale;

b) grado di coerenza con le linee programmatiche dell'amministrazione;

c) gratuità o meno delle attività programmate;

B – riguardo alle associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati pubblici e privati senza fini di lucro, nonché società sportive dilettantistiche:

a) numero di persone iscritte;

b) numero di fruitori potenziali dell'attività;

c) soggetti che non godono di finanziamenti da parte di altri enti.

Articolo 6 – Beneficio ordinario

1. Ai fini della predisposizione della bozza di Bilancio, la Giunta Comunale propone l'importo complessivo dei contributi da iscrivere e l'ipotesi di stanziamento per ciascun settore di intervento (cultura, sport, turismo, ecc). Dopo l'approvazione del Bilancio, previo atto di indirizzo, l'ufficio Affari Generali pubblica un avviso sul sito dell'ente, invitando tutti i potenziali beneficiari a produrre domanda di beneficio economico entro un termine non inferiore a trenta giorni. Un avviso distinto è pubblicato per l'attribuzione del godimento di beni, mobili o immobili.
2. Gli organismi interessati allegano alla domanda, oltre alla documentazione eventualmente richiesta nell'avviso, una breve relazione illustrativa recante:

   a) l'indicazione del rappresentante legale, la denominazione, l'indirizzo, il codice fiscale o la partita IVA;

   b) la descrizione dell'attività o dell'iniziativa ordinaria che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario dell'ente, con l'indicazione delle modalità di svolgimento, con riferimento alle persone coinvolte e all'utilizzo di volontari;

   c) un dettagliato preventivo di spesa;

   d) l'impegno a presentare, a consuntivo, il rendiconto dettagliato delle spese sostenute e la relativa documentazione, entro quattro mesi dalla conclusione dell'iniziativa, ovvero, nel caso di attività ordinaria annuale, entro il 30 aprile dell'anno successivo.
3. Successivamente, l'ufficio stesso redige ed approva la graduatoria, applicando i criteri dettagliati nell'avviso, dando atto dell'osservanza del regolamento, come imposto dal comma 2 dell'art. 12 della legge 241/1990, impegnando e liquidando la spesa, ovvero assegnando il godimento del bene.
4. I contributi ordinari non possono mai determinare un utile economico per l'interessato, da valutare sulla scorta del rendiconto.

Articolo 7 – Beneficio straordinario

1. Per iniziative non rientranti nell'attività ordinaria, i potenziali beneficiari possono presentare domanda di contributo straordinario all'ufficio Affari Generali, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa e comunque almeno trenta (30) giorni prima.
2. La domanda deve contenere, per quanto compatibili, gli elementi elencati nel precedente articolo.
3. Applicando i criteri di cui all'articolo 5, la Giunta Comunale delibera se accogliere o meno la richiesta e, in caso di esito positivo, l'ammontare del beneficio.
4. I contributi straordinari non possono mai determinare un utile economico per l'interessato da valutare sulla scorta del consuntivo dell'iniziativa.

Articolo 8 - Erogazione

1. Di norma, l'erogazione de benefici economici avviene ad attività o iniziativa conclusa, subordinatamente alla presentazione del rendiconto. Nel provvedimento di assegnazione, l'ufficio può disporre il pagamento di un acconto, nella misura massima del 50%.
2. Qualora il rendiconto registri spese inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in modo che non determini alcun utile d'impresa per l'interessato. I ricavi, comprensivi del contributo, non possono superare le spese.
3. L'attribuzione del beneficio è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma eventualmente versata, in assenza di rendicontazione oppure qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme.
4. Nel caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali previste per legge, il beneficiario decade dal contributo assegnato ed è tenuto a restituire ogni somma eventualmente già percepita dal Comune. Egli non potrà concorrere all'assegnazione di contributi di qualsiasi natura da parte del Comune per il triennio successivo. Il contributo potrà essere revocato e/o ridotto qualora vi sia difformità tra le finalità prefissate e i risultati ottenuti o la documentazione prodotta non sia conforme al presente regolamento.
5. Nessun intervento può essere accordato per la copertura dei disavanzi di gestione delle attività dei soggetti richiedenti.

Articolo 9 – Benefici eccezionali

1. I benefici eccezionali, in genere somme di denaro, sono erogati a sostegno di interventi umanitari, di carattere urgente ed eccezionale, anche a persone

fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale, economico segnalate dai servizi socio sanitari dell'ente.

2. I servizi socio sanitari svolgono, di norma, una valutazione multidimensionale della persona fisica interessata e del nucleo famigliare di appartenenza, valutando risorse e fattori di vulnerabilità del nucleo, nonché i fattori ambientali e di sostegno presenti. Di norma, sono oggetto di analisi: condizioni e funzionamenti personali e sociali; situazione economica; situazione lavorativa e profilo di occupabilità; educazione, istruzione e formazione; condizione abitativa; reti familiari, di prossimità e sociali.
3. In esito alla valutazione, i servizi socio sanitari segnalano la necessità di erogare un beneficio economico all'ufficio Affari Generali. L'ufficio provvede previa valutazione delle risorse disponibili.
4. Per far fronte a gravi e documentate situazioni di disagio familiare o economico, in via temporanea ed eccezionale, è ammessa l'assegnazione del godimento anche di beni immobili.

Articolo 10 – Patrocinio

1. Il patrocinio gratuito dell'ente, privo di beneficio economico, consiste nel riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione ed è espressione della simbolica adesione dell'ente. Il patrocinio consente di far uso dei simboli dell'amministrazione nel pubblicizzare l'iniziativa, l'evento, la manifestazione.
2. I soggetti interessati ad ottenere il patrocinio presentano domanda all'amministrazione, descrivendo puntualmente l'iniziativa da svolgere.
3. Il patrocinio gratuito è concesso con propria comunicazione direttamente dal Sindaco o dall'Assessore di riferimento, anche laddove comprenda la concessione di contributi materiali e/o indiretti. Diversamente, verrà concesso con delibera di Giunta Comunale.

Articolo 11 - Pubblicazioni

1. Tutti i provvedimenti di assegnazione di benefici economici, in denaro o in beni materiali, compreso anche il contributo indiretto, di valore superiore a 1.000 euro, ovvero di valore unitario inferiore ma di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario, sono pubblicati in "Amministrazione trasparente" (sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici").
2. La pubblicazione in "Amministrazione trasparente" costituisce condizione legale di efficacia dei suddetti provvedimenti.
3. La pubblicazione avviene omettendo i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, in particolare qualora sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Articolo 12 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. L'entrata in vigore di questo regolamento determina l'abrogazione implicita di tutte le norme regolamentari previgenti in materia benefici economici di questo ente.
3. Il presente viene pubblicato sul sito web del comune, in "Amministrazione trasparente" (sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici") a norma dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013 e smi, nonché nella raccolta dei regolamenti.